

# ACCADEMIA ITALIANA DELLA VITE E DEL VINO

Iva nella viticoltura:  
regimi Iva, aliquote e classificazione dei  
prodotti vitivinicoli.

Sala Conferenze della Cantina della Principessa  
Isabella Collalto

**Bruno Nichetti**

Susegana 25 ottobre 2018

## Iva nella viticoltura

### **Regime speciale Iva: art. 34, D.P.R. 633/1972.**

Per le cessioni di prodotti elencati nella I parte della Tabella A allegata al D.P.R. n. 633/1972, effettuate da produttori agricoli, l'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli beni prodotti.

La detrazione prevista dall'articolo 19 del medesimo D.P.R., invece, è forfetizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione delle "percentuali di compensazione" previste dal D.M. del 12/5/92, dall'articolo 2, comma 6, del D.L. 31/12/1996 n. 669, e da altri decreti in data 30/12/1997 e 23/12/2005.

## Iva nella viticoltura

### **Sono produttori agricoli a fini Iva (art. 34, co. II):**

- i soggetti esercitanti le attività *ex art. 2135 c.c.*;
- gli organismi agricoli di intervento, che cedono prodotti in applicazione di regolamenti della UE;
- le coop e loro consorzi *ex D.L.vo 228/2001*; le associazioni e loro unioni, se riconosciute, che cedono beni prodotti in prevalenza dai soci, anche previa manipolazione/trasformazione, nonché gli enti che provvedono *ex lege*, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci.

## Iva nella viticoltura

Con riferimento ai prodotti vitivinicoli, la Tabella A, Parte I, allegata al D.P.R. 633/1972, classifica tra i prodotti agricoli :

- la frutta commestibile, fresca, secca o temporaneamente conservata (n. 18);
- i mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dalla aggiunta di alcol e i mosti di uve fresche anche mutizzati con alcol (n. 35);
- i vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed alcoolizzati e di quelli contenenti più del 22% in volume di alcol (n. 36).

## Iva nella viticoltura

### Percentuali di compensazione a fini dell'art. 34, D. Iva

D.M. 23.12.2005 , art. 1:

prodotti di cui al n. 36), Tabella, parte I (vini di uve fresche, compresi i vini spumanti con esclusione di quelli liquorosi ed alcolizzati e di quelli contenenti più del 22% in volume di alcole)

12,3%

## Iva nella viticoltura

### Regime speciale Iva

#### Esempi

#### **Uva da vino ceduta dal produttore agricolo per 1.000 €**

Iva su operazioni imponibili =  $1.000 \times 10,0\% = 100 \text{ €}$ ;

Iva detraibile =  $1.000 \times 4,0\% = 40 \text{ €}$ ;

Iva dovuta =  $100 - 40 = 60 \text{ €}$ .

#### **Vino ceduto dal produttore agricolo per 1.000 €**

Iva su operazioni imponibili =  $1.000 \times 22,0\% = 220 \text{ €}$ ;

Iva detraibile =  $1.000 \times 12,3\% = 123 \text{ €}$ ;

Iva dovuta =  $220 - 123 = 97 \text{ €}$ .

## Iva nella viticoltura

Il regime speciale Iva non si applica relativamente alle seguenti operazioni:

- cessioni di prodotti agricoli, qualora l'acquisto derivi da atto non assoggettato a Iva sempre che il cedente, il donante o il conferente sia soggetto al regime ordinario;
- cessioni di prodotti agricoli, acquistati da terzi, qualora i prodotti acquisiti da terzi siano superiori a quelli di produzione propria.

## Iva nella viticoltura

Il regime speciale Iva è il sistema “naturale” per i produttori agricoli.

Ma l’art. 34, comma 11°, D. Iva, consente al contribuente di scegliere il regime ordinario.

Egli rinuncia così alla detrazione forfetaria e all’esonero degli agricoltori, potendo però applicare il regime previsto per i contribuenti minimi qualora ne ricorrano le condizioni.

L’opzione per il regime ordinario è valida fino a revoca ed è vincolante per almeno tre anni.

## Iva nella viticoltura

### **Impresa mista**

Art. 34, co. 5°, D. Iva:

Se il contribuente, nell'ambito della stessa impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate assoggettare a regime speciale, queste sono registrate distintamente e indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale.

Così avviene anche nel caso di concorso con attività connesse di cui all'art. 34-*bis*, medesimo D. Iva.

Per es.: se il produttore agricolo compie una cessione di beni estranei alla Parte I della Tabella.

## Iva nella viticoltura

### **Conferimenti a cooperative.**

Conferire uva dal socio alla cooperativa è cessione di beni. La cooperativa è produttore agricolo ex art. 34, co. II, D. Iva. Quindi: cessione tra produttori agricoli.

- **Sia il socio sia la coop. aderiscono al regime speciale.**  
si applicano le % di compensazione relative ai prodotti ceduti (art. 34, co. I, II periodo, D. Iva).
- **O il socio o la coop. adottano il regime ordinario.**  
si applicano le aliquote previste per i prodotti ceduti.
- **Se il socio è “esonerato” (art. 34, co. VI)**  
si applicano comunque le aliquote relative alle % di compensazione (art. 34, co. I).

## Iva nella viticoltura

### **Imprese commerciali**

L'attività di vendita di uva acquistata presso terzi e/o di vini non di propria produzione rientra nella disciplina ordinaria.

## Iva nella viticoltura

### **Cessioni intracomunitarie**

I produttori agricoli in regime speciale sono tenuti ad emettere fattura, non imponibile Iva. I soggetti in regime di esonero sono dispensati dall'emissione della fattura.

## Iva nella viticoltura

### **Operazioni di esportazione e di cessione intracomunitaria**

Nel caso in cui il produttore agricolo effettui, ha comunque il diritto di detrarre l'importo IVA spettante in base alle percentuali di compensazione, nonostante l'operazione di cessione risulti non imponibile ai fini del tributo per mancanza del requisito territoriale (art. 34, co. IX, D. Iva).

Grazie per l'attenzione

**Bruno Nichetti**

